

ALLEGATO N. 9

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO
	1 ^a NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2002
Eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza di crediti per contributi.....	-	-	177.900.995,88
Insussistenza di residui per sanzioni civili, amministra- tive, multe e ammende	-	-	7.332.416,23
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	98.291,78
TOTALE	-	-	185.331.703,89

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali nell'anno 2002 ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno continuato ad interessare la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

La legge **8 agosto 1995, n. 335** e in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre, stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge n. 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione si è potuta esercitare solo a partire dal 2001.

L'andamento della Gestione è stato, altresì, influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto l'elevazione di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento, rispettivamente, del 19 per cento sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Il medesimo comma 15 ha, inoltre, disposto con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione per la tutela della maternità, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448** (collegato alla finanziaria 1999), ha previsto:

- all'**articolo 34**, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;

- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La **legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 49**, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, dovuta dagli iscritti, portandolo a Euro 7,49 annui.

La **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque a

otto volte il minimo;

- commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali, spettanti ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, nella misura di lire 100.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, di lire 80.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, di lire 20.000 mensili, per gli ultrasessantenni;
- all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;
- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;
- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;
- all'**articolo 120**, comma 3, la proroga, al 31 dicembre 2001, del termine, previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva per i tre anni successivi

all'iscrizione, ai soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione.

La **legge 28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;
- all'**articolo 38**, comma 7, le modalità del recupero nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, nel modo seguente:
 - ⇒ non si procede al recupero per l'intero importo, qualora siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 pari o inferiore a 8.263,31 Euro;
 - ⇒ si procede al recupero nei limiti di tre quarti, se percettori di un reddito superiore a 8.263,31 Euro. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione;
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

- all'**articolo 72**, ha ripristinato, per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006, l'aliquota aggiuntiva dello 0,09 per cento già prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

Infine, si segnala che il **decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2002, n. 285, ha fissato nella misura del 2,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2002.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE
DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO PER PROFESSIONE
ABITUALE, ANCORCHE' NON ESCLUSIVA, ATTIVITA' DI LAVORO
AUTONOMO EX ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.I.R. APPROVATO CON
D.P.R. N. 917/1986 E ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26
DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

RENDICONTO DELL'ANNO 2002

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2002 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1996 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presenta un avanzo economico di esercizio di 3.409 milioni.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2002 passa da 11.226 milioni a 14.635 milioni.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1998	1.783	40	1.743	3.804
1999	2.055	24	2.031	5.835
2000	2.433	36	2.397	8.232
2001	3.036	42	2.994	11.226
2002	3.474	65	3.409	14.635

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertati per il 2002 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1^a nota di variazione e previsioni aggiornate - e con quelli accertati per il 2001;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2001 e 2002.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
		1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
(in migliaia)				
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	8.232.401	11.226.554	11.226.554	11.226.554
2 ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti	2.629.039	2.737.222	2.960.000	2.997.942
Quote di partecipazione degli iscritti	-	-	-	142
Redditi e proventi patrimoniali.....	403.076	588.170	593.527	470.555
Poste correttive e compensative di uscite	39	39	113	205
Entrate non classificabili in altre voci	3.913	6.253	3.235	5.431
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	36	31	41	44
TOTALE DELLE ENTRATE.....	3.036.103	3.331.715	3.556.916	3.474.319
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	12.930	33.053	26.282	28.819
Trasferimenti passivi	5.580	6.056	6.569	6.628
Spese di amministrazione	11.487	9.664	11.617	12.909
Oneri finanziari	122	6	55	234
Poste correttive e compensative di entrate	11.362	12.911	13.870	15.940
Uscite varie	21	10	23	27
Oneri tributari.....	448	596	526	574
TOTALE DELLE USCITE.....	41.950	62.296	58.942	65.131
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Avanzo di esercizio	2.994.153	3.269.419	3.497.974	3.409.188
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	11.226.554	14.495.973	14.724.528	14.635.742

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2002, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita, maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 2.998 milioni e scaturiscono dall'applicazione dell'aliquota contributiva vigente al reddito delle attività, da determinarsi con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi.

L'importo accertato nel 2002 presenta un incremento di 369 milioni, rispetto al 2001, da porre in relazione:

- all'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva dovuta che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge n. 488/1999, passa al 14 per cento per il biennio 2002/2003, a carico di coloro che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie;
- all'aumento del limite massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, è stato rivalutato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in euro 78.507;
- all'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 2.113.480 del 2001 a 2.392.527 del 2002 (+ 279.047 unità); essi sono costituiti da 2.152.387 collaboratori, 189.174 professionisti, 50.966 collaboratori/professionisti.

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che, per la tutela della maternità, la concessione degli assegni al nucleo familiare e la degenza ospedaliera è destinato lo 0,5 per cento dell'aliquota contributiva, pari a 74 milioni.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI – Risultano determinati in 471 milioni e si riferiscono, per una gran parte, agli interessi attivi che le Gestioni e i Fondi finanziariamente passivi devono corrispondere per l'utilizzazione delle disponibilità delle Gestioni e Fondi finanziariamente attivi. L'importo, che presenta un aumento di 68 milioni, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, risente del tasso di interesse del 3,882 per cento applicato ad un più alto capitale medio in giacenza, in virtù di una maggiore liquidità della Gestione.

In particolare, le disponibilità della Gestione sono state anticipate alle gestioni deficitarie e remunerate al tasso del 3,901 per cento, così come stabilito con determinazione del 23 aprile 2003 n. 494 e, in misura minore, impiegate in altre forme di investimento (c/c bancari e prestiti al personale) che hanno prodotto un saggio d'interesse minore. Tale saggio di interesse risulta commisurato al tasso reale d'inflazione maggiorato di una quota variabile desunta dall'andamento del mercato finanziario come previsto dall'articolo 34 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS", modificato con delibera n. 1 del 14 gennaio 1997.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI – Nel complesso ammontano a 5